

ALLEGATO H  
ALL'ATTO N. 22755  
DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 Costituzione e natura dell'Associazione:

1. L'associazione tra le Università Telematiche non Statali denominata "UNITED - Università Italiane Telematiche Digitali" di seguito indicata in forma abbreviata "UNITED" è costituita ed opera in forma di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
2. Possono essere associati dell'Associazione le Università abilitate dall'ordinamento giuridico italiano a rilasciare titoli di studio universitari.
3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nell'Associazione sono rappresentate dai rispettivi legali rappresentanti o da chi da loro delegato.
4. La sede dell'Associazione è in Roma, Piazza Mattei n.10 e possono essere istituite sedi secondarie in tutte le Regioni italiane e all'estero.

Art. 2 Scopi dell'associazione:

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
2. L'Associazione ha le seguenti finalità:
  - Rappresentare ogni ateneo che condivide e si impegna ad affermare il principio costituzionale della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 Cost. e alla legge 168/89 e il valore della libertà di iniziativa, affinché venga promossa efficacemente una cultura che riconosca e valorizzi il ruolo attivo dell'Università nella realtà sociale, culturale ed economica, venga tutelato il diritto allo studio, sancito dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo dall'articolo 34 della Costituzione, venga promossa una visione nuova di Università, che sia aperta ai territori ed alla società, alle professioni ed alle competenze, che punti sull'innovazione tecnologica e su nuove forme di didattica e di ricerca, anche in rete, che favorisca il trasferimento di conoscenza, che sviluppi nuove forme diffuse di internazionalizzazione della didattica e della ricerca italiana.
  - Favorire la collaborazione tra le Università associate affinché promuovano efficacemente una cultura che riconosca e valorizzi il ruolo dell'Università nella realtà sociale, culturale ed economica, rafforzi la cooperazione per il progresso della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca;
  - Promuovere lo sviluppo delle Università rispettandone l'autonomia attraverso il collegamento, la collaborazione, l'interazione e la federazione per promuovere progetti e programmi didattici e di ricerca scientifica comuni;
  - Coordinare attività comuni sul piano della didattica, della ricerca, della terza missione e della valorizzazione dell'azione sociale e del public engagement, a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza, dell'e-learning e di ogni altra tecnologia digitale avanzata in tutti i settori anche di ricerca e di terza missione;
  - Sviluppare e promuovere la ricerca attraverso un forte collegamento con le professioni e le imprese;
  - Sviluppare e promuovere nuovi modelli organizzativi per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, anche tramite il ricorso a docenti particolarmente qualificati tratti dalle professioni e dalle imprese;
  - Rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
  - Contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema italiano ed europeo per la formazione a distanza, la ricerca avanzata ed il trasferimento tecnologico volto all'allargamento delle collaborazioni, anche a livello internazionale, nei settori di competenza delle università;
  - Elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione, di ricerca e di trasferimento della conoscenza, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università, anche sulla base delle migliori pratiche delle università straniere;
  - Promuovere azioni comuni per lo sviluppo, la regolamentazione ed il sostegno delle Università associate;
  - promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei fini sopra elencati e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario

Roberto Calbi

Andrea Proietti

Felice Quasoli

Felice Quasoli

Felice Quasoli

*[Signature]*

*[Signature]*



italiano.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione, su conforme delibera dell'Assemblea, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione in ogni caso non esclude la facoltà dei singoli Atenei a partecipare a tavoli istituzionali.

#### Art. 3 Organi:

1. Sono organi dell'Associazione:

- o l'Assemblea;
- o il Presidente;
- o il Vice-Presidente ;
- o Tesoriere;
- o il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

2. Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio dei Revisori/revisore Unico, hanno durata annuale, senza limite di rielezione alla medesima o ad altre cariche.

3. Tutti gli organi collegiali si possono riunire a distanza in modalità telematica, purché sia garantita a tutti i partecipanti la facoltà di intervenire, visionare documenti, partecipare alla discussione e votare .

#### Art. 4 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'Associazione nella persona dei loro legali rappresentanti o da chi da loro delegato.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente preferibilmente con almeno 5 giorni solari di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, e inviata anche mezzo email ordinaria, deve contenere, oltre alla data, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche 1 giorno solare prima della data fissata.

3. L'Assemblea è convocata, di norma, almeno una volta per ogni semestre solare e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre associati. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, dal Vice Presidente.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e le deliberazioni sono assunte secondo le maggioranze di cui all'articolo 5.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

6. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno tre dei presenti.

#### Art. 5 Competenze dell'Assemblea:

1. L'Assemblea a maggioranza degli associati:

- approva i programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché i pareri che questa deve o intende fornire;
- approva il bilancio di esercizio e quello di previsione;
- approva gli interventi e le iniziative che impegnino la responsabilità dell'Associazione, ivi comprese l'eventuale trasferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati; la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società; la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;
- determina l'importo del contributo annuale dovuto dagli Associati;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- accetta donazioni, finanziamenti e lasciti;

2. L'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente con le maggioranze di cui agli articoli 6 e 8 e,

- a maggioranza degli aventi diritto al voto, ammette i nuovi associati;
- a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, approva le modifiche statutarie ivi compresa l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile.

3. Per l'elezione del Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente.

4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vice Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

Art. 6 Presidente:

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Il Presidente deve possedere particolare conoscenza dei sistemi universitari ed esperienza di relazioni istituzionali. Il Presidente dura in carica un anno.

2. Il Presidente è eletto nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione anche alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. Di norma, le votazioni per l'elezione del Presidente si tengono tutte nella stessa giornata.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

c) cura i rapporti dell'Associazione con le competenti Istituzioni italiane, europee e straniere e con il mondo delle imprese e del terzo settore, per sostenere ogni possibile iniziativa legata allo scopo dell'Associazione ed al trasferimento di conoscenza. Riferisce di tale attività all'Assemblea;

d) rappresenta in giudizio l'Associazione;

e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e contribuisce a definire le linee strategiche della attività della associazione;

f) presenta una relazione annuale al Parlamento ed al Ministro dell'Università e della Ricerca sull'attività dell'Associazione, previa approvazione dell'assemblea.

Art. 7 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea. Il Vice Presidente deve possedere particolare conoscenza dei sistemi universitari ed esperienza di relazioni istituzionali. Il Vice Presidente dura in carica un anno.

2. Il Vice Presidente è eletto nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. Di norma, le votazioni per l'elezione del Vice Presidente si tengono tutte nella stessa giornata.

3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle attività descritte ai punti c), e) ed f) dell'articolo precedente e sostituisce il Presidente in caso di impedimento e/o assenza di quest'ultimo; l'intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Art. 8 – Il Tesoriere:

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, anche al di fuori dei suoi componenti, tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze ed alle attività dell'Associazione.

2. Il Tesoriere ha i compiti gestionali ed inerenti il funzionamento e il coordinamento degli uffici individuati con apposite delibere dell'Assemblea su proposta del Presidente, le quali dovranno attribuire al Tesoriere le competenze in materia di:

- personale, con attribuzione del ruolo di direttore del personale e di datore di lavoro ai sensi del d. Lgs. 81/08, nonché la facoltà di assumere, licenziare e sanzionare il personale dipendente;

- rapporti con le banche e gli istituti finanziari, gestione dei pagamenti;

- rapporti con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle pratiche fiscali, autorizzative, per l'ottenimento di nulla osta e per l'effettuazione di dichiarazioni e di ogni altra utile all'attività dell'Associazione.

- tenuta dei libri dell'Associazione.

3. Il Tesoriere dura in carica un anno.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Marco Margherita]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin: Roberto Corbelli, Federica Quaresima, Sonia Orsini, Patrice Zanelli, Andrea Proietti]*

1. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea a maggioranza degli Associati.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del Collegio o il Revisore Unico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Collegio o il Revisore Unico provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

Art. 11 - Finanziamento, patrimonio e proventi:

1. Tutti gli associati, fondatori e ordinari, provvedono al finanziamento dell'Associazione versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile:

- dai contributi degli associati;
- dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;

- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:

- delle quote associative annuali;
- dei redditi dei beni patrimoniali;
- delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, istituzioni o enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

4. L'Associazione, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell'Assemblea.

5. Nessun associato può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. In particolare si applicano all'Associazione le previsioni di cui all'art. 37 del Codice civile.

Art. 12 - Esercizio sociale:

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere predispone il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 dicembre successivo.

Art. 13 - Compensi

Tutte le cariche previste nel presente statuto possono essere a titolo gratuito.

Art. 14 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia che sorga tra gli associati o tra essi e l'associazione o gli organi della stessa è pattiziamente stabilita la competenza del Tribunale di Roma.